



**COMUNE DI BOGOGNO
Provincia di Novara**

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVICO COMUNALE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL 30/07/2021

Articolo 1 - Finalità del Regolamento

1. Questo regolamento ha come obiettivo primario quello di applicare i principi di sussidiarietà e di partecipazione attiva da parte del cittadino allo svolgimento di servizi di utilità civica nel Comune di Bogogno.

Articolo 2 - Definizione e caratteristiche del volontariato civico

1. Il volontariato individuale, viene definito come quell'insieme di attività prestate da singoli cittadini - senza fini di lucro - per i soli fini di solidarietà ed impegno civile.
2. Il servizio civico è svolto da cittadini in forma volontaria e gratuita e non può essere retribuito in alcun modo.
3. Il volontariato civico integra, ma non sostituisce, i servizi del terzo settore e di altri servizi già svolti dall'Amministrazione.
4. Il cittadino iscritto all'Albo Comunale dei Volontari Civici può in ogni momento chiederne la cancellazione o non aderire agli interventi proposti. Si impegna tuttavia alla leale e costruttiva collaborazione con l'Amministrazione Comunale al fine di evitare disservizi e/o danni alla popolazione.

Art. 3 – Oggetto del regolamento

1. Il Comune di Bogogno istituisce l'Albo Comunale dei Volontari Civici al fine di consentire e valorizzare l'espressione di responsabilità sociale e dei cittadini, in connessione con lo sviluppo e la diffusione dei servizi comunali, attraverso l'utilizzo istituzionale dell'attività di volontariato, prestata da liberi cittadini, purché iscritti all'Albo Comunale dei Volontari Civici.
2. Il presente regolamento disciplina l'utilizzo istituzionale dell'attività di volontariato di cui al precedente punto 1 (attività di seguito definita "Volontariato Civico") e norma tutto quanto concerne l'Albo Comunale dei Volontari Civici

Art. 4 - Ambito di intervento

1. Il Volontariato Civico può riguardare tutte le attività di pubblico interesse di competenza dell'Amministrazione Comunale, che non siano espressamente riservate, da leggi, regolamenti o altro, alla stessa o ad altri soggetti. A titolo esemplificativo, le finalità del servizio civico volontario, sono le seguenti:

- finalità di carattere sociale, tali intendendosi quelle rientranti nell'area socio-assistenziale, sociosanitaria e socio-educativa, relative agli interventi di promozione, prevenzione e sostegno alle forme di disagio e di emarginazione sociale anche nelle forme innovative non codificate nella programmazione regionale.
- finalità di carattere civile, rientranti nell'area della tutela e del miglioramento della qualità della vita.
- finalità di carattere culturale, ossia quelle relative all'area della promozione e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e artistico, delle attività ricreative, sportive e turistiche. Sono anche comprese l'insieme delle attività di supporto agli uffici dell'Amministrazione tra cui le manifestazioni pubbliche a carattere sociale, sportivo, culturale, ricreativo, organizzate e/o patrociniate dall'Amministrazione Comunale; a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo si elencano alcuni ambiti di intervento:
 - Sorveglianza entrata /uscita alunni dalle scuole
 - Manutenzione del verde pubblico, dei parchi comunali e di aree verdi annessi agli edifici pubblici
 - Lavori di piccola manutenzione, imbiancatura ecc. di edifici pubblici
 - Pulizia delle strade e piazze e dei marciapiedi
 - Assistenza a persone anziane e diversamente abili
 - Supporto logistico ad attività culturali, sociali, ricreative e sportive.

2. Sono escluse dal presente regolamento le attività afferenti all'ambito dei servizi di protezione civile, disciplinate da specifiche disposizioni di legge.

Articolo 5 - Istituzione dell'Albo dei volontari civici

1. E' istituito presso l'Ufficio Segreteria l'Albo dei Volontari civici, nel quale singoli volontari e associazioni, gruppi di cittadini ecc. possono iscriversi al fine di garantire la propria disponibilità nello svolgimento di attività espressione di impegno sociale.

Articolo 6 - Requisiti richiesti ai cittadini volontari civici

1. I cittadini che intendono svolgere attività di volontariato devono possedere i seguenti requisiti:
 - a. età non inferiore agli anni 18 e non superiore a 80 anni;
 - b. idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'incarico;
 - c. assenza di condanne e di procedimenti penali incidenti negativamente nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione o potenzialmente lesivi dell'immagine della Pubblica Amministrazione.
 - d. per i cittadini extracomunitari è necessario essere muniti di regolare permesso di soggiorno in corso di validità.

Articolo 7 – Modalità di presentazione della domanda di iscrizione all'albo

1. Chi intende svolgere il Volontariato Civico deve essere iscritto all'Albo Comunale dei Volontari
2. La domanda di iscrizione dovrà essere inoltrata mediante la compilazione dell'apposito modulo reperibile presso gli Uffici Comunali e sul sito web istituzionale.
3. La domanda può essere presentata in qualsiasi periodo dell'anno.
4. Periodicamente potranno essere esposti all'albo pretorio, nei luoghi abituali e sul sito web del Comune, avvisi pubblici per il coinvolgimento dei Volontari nello svolgimento di attività particolari rientranti negli ambiti indicati all'art. 4, salva fatta comunque la possibilità da parte dei cittadini di poter presentare spontaneamente durante tutto l'anno la propria candidatura a volontario.

Articolo 8 - Espletamento del servizio

1. Il Volontario Civico viene informato circa l'inizio dell'attività con comunicazione scritta riportante tutte le informazioni relative all'espletamento del servizio: giorno e l'ora di inizio dell'attività, la durata presunta, il luogo di svolgimento del servizio e il dipendente comunale referente per il servizio affidato.
2. Prima di iniziare l'attività il Volontario Civico deve sottoscrivere per accettazione la comunicazione di cui al comma 1.
3. Il Volontario Civico è tenuto alla discrezione e al rispetto della dignità della funzione cui è ammesso; non deve in alcun modo ostacolare il normale svolgimento delle attività dei dipendenti comunali; deve svolgere la propria attività nel rispetto dei diritti e della dignità degli utenti e dei cittadini; deve esplicare le mansioni attribuitegli in modo tecnicamente corretto, nel rispetto delle normative e del "segreto d'ufficio".
4. L'ente provvede d'ufficio e con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa dei volontari iscritti nel Registro ed impiegati in attività.
5. La copertura assicurativa prevede la tutela per infortuni e malattie, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi conseguenti lo svolgimento dell'attività di volontariato.
6. Qualora sia previsto l'utilizzo di veicoli nello svolgimento dell'attività di volontariato, l'assicurazione deve essere estesa anche all'impiego degli automezzi, furgoni, motocicli, etc. di proprietà dell'ente.
7. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dall'eventuale soggetto beneficiario.
8. E' vietata l'erogazione ai volontari di compensi in denaro che non corrispondono a spese dagli stessi sostenute nell'esercizio dell'attività.
9. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate inerenti l'attività prestata.
10. Le spese sostenute dal volontario per i trasferimenti, ed i pasti, possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 nel limite di dieci euro giornalieri con un massimo di centocinquanta euro mensili.

Articolo 9 – Caratteristiche del rapporto fra volontariato civico e Amministrazione

1. Ciascun cittadino ha facoltà di richiedere all'Amministrazione di fare esercizio di cittadinanza attiva e partecipazione, collaborando attivamente con i servizi pubblici.
2. L'Amministrazione Comunale provvede alle coperture assicurative dei Volontari Civici contro gli infortuni e per la R.C.T.; le coperture assicurative vengono attivate unicamente per i Volontari Civici effettivamente impiegati e hanno effetto solo durante l'espletamento delle attività.
3. L'utilizzo di personale volontario per le attività di Volontariato Civico non può comportare la soppressione di posti in pianta organica, né determinare la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudicare il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette. I volontari non possono operare la sostituzione di dipendenti comunali in sciopero.

4. L'Amministrazione Comunale, nei confronti del Volontario Civico attivo, è tenuta a tutti gli adempimenti connessi al Decreto Legislativo 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Articolo 10 – Uso delle attrezzature

1. L'Amministrazione Comunale fornisce ai Volontari Civici, a propria cura e spese, in comodato d'uso tutte le attrezzature ed i materiali necessari allo svolgimento del servizio; comprese le attrezzature o indumenti antinfortunistici, se necessari secondo la vigente normativa di riferimento.

2. Il Volontario Civico è tenuto al corretto uso e custodia delle attrezzature assegnate.

Articolo 11 – Controllo delle attività, cessazione della collaborazione, cancellazione dall'Albo Comunale dei Volontari Civici

1. L'Amministrazione Comunale nell'ambito del controllo del corretto svolgimento delle attività dei Volontari Civici, ha facoltà insindacabile di sospendere o concludere in qualsiasi momento la collaborazione con il Volontario Civico, o "l'accordo di gestione" qualora: a. venisse meno la necessità di utilizzo del Volontariato Civico che aveva determinato l'inizio dell'attività da parte del Volontario Civico; b. possa derivare un danno anche potenziale per l'Amministrazione comunale, l'utenza o la cittadinanza; c. vengano a mancare le condizioni richieste dal presente Regolamento; d. siano accertate a carico del Volontario Civico violazioni di leggi, regolamenti o di ordini dell'Autorità e l'Amministrazione non ritenga più opportuno il servizio.,
2. l'Amministrazione Comunale effettua la revisione dell'Albo Comunale dei Volontari Civici, al fine di verificare la volontà o meno di tutti gli iscritti al mantenimento dell'iscrizione e alla disponibilità di collaborazione volontaria.
3. L'iscrizione all'albo comunale del volontariato non esclude l'essere socio-iscritto ad associazioni di volontariato. In questo senso l'Amministrazione può anche avvalersi di persone iscritte in associazioni di volontariato o di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri o albi regionali.

Articolo 12 - Disposizioni transitorie e finali

Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione di approvazione.

Per quanto non disciplinato nel presente regolamento, troveranno applicazione le norme vigenti in materia.